



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 09/06/2020

### FATTO

Il ricorrente premette che i suoi genitori, entrambi deceduti, erano contitolari di un buono fruttifero postale ordinario di £ 5.000.000 emesso in data 18/11/1986, ovvero successivamente rispetto all'entrata in vigore del D.M. del 13 giugno 1986, appartenente alla originaria serie "O", timbrato "P" e successivamente ritimbrato "Q/P" sia nella parte anteriore che in quella posteriore del titolo.

Il predetto buono rientrava nella dichiarazione di successione dei defunti genitori, di cui risulta erede insieme alla sorella, congiuntamente alla quale aveva provveduto a riscuotere il titolo in data 18/02/2017 per un importo complessivo di € 32.168,87.

Evidenzia che sul retro del buono in esame sono presenti due timbri, i quali hanno ingenerano confusione nell'utente che non ha ricevuto informazioni adeguate in sede di sottoscrizione del titolo riguardo il suo rendimento.

Pertanto, sostiene che per il periodo dal 1° al 20° anno dovrà tenersi conto del rendimento stampigliato originariamente sul titolo, poiché è l'unico ad essere chiaramente leggibile e sul quale poteva riporre il proprio legittimo affidamento, mentre dal 21° al 30° anno dovrà applicarsi il rendimento presente sul buono, ovvero *"più L. 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"* (cita plurimi Precedenti ABF).

Di conseguenza chiede che l'intermediario liquidi in suo favore: *"1) Nell'ipotesi di applicazione dei rendimenti previsti dalla tabella originaria (dal 1° al 30° anno) a titolo di differenza la somma di € 51.681,28; 2) Invece, nell'ipotesi di applicazione dei rendimenti*



*previsti dalla tabella originaria ( dal 21° al 30° anno) a titolo di differenza la somma di € 34.163,74”.*

L'intermediario eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente, in quanto questi non produce alcuna prova documentale *“qualificata”* volta a dimostrare la sua qualità di erede. In particolare, il buono in esame non rientra nella *“dichiarazione di successione”* poiché esente da imposta e, pertanto, non sussiste per il contribuente alcun obbligo di riportarlo nella propria dichiarazione dei redditi, potendo gli eredi riscuotere direttamente il titolo. Il problema della riscossione dei buoni si è posto con riguardo a quelli emessi precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4 del D.M. 19/12/2000, per i quali l'incasso è consentito soltanto se non vengono presentate esplicite opposizioni da parte di ciascun coerede.

Tali circostanze non sottraggono l'intestatario del buono dall'onere di dimostrare la sua qualità di erede, anche in riferimento a quei buoni che contengono la clausola *“pari facoltà di rimborso”*, la quale perde la sua efficacia in caso di decesso di uno dei cointestatari, essendo necessaria la firma di tutti i cointestatari/eredi sull'atto di quietanza, oltre alla presentazione della denuncia di successione.

Quanto al merito della controversia, afferma che i buoni fruttiferi postali in esame erano stati emessi per conto della Cassa Depositi e Prestiti e che gli stessi sono rimborsati *“a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze”*, cui i rapporti erano stati trasferiti.

Ai sensi dell'art. 173 del DPR n. 156/73, modificato con D.L. n. 460/1974, le variazioni dei rendimenti dei buoni sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; tali decreti producono i loro effetti nei confronti dei buoni appartenenti a nuove serie, e possono essere estesi anche ad una o più precedenti serie.

Fa presente che il buono in esame appartiene alla serie *“Q”*, istituita con D.M. del 13/6/1986. Richiama la tabella allegata al menzionato D.M., la quale indica i tassi di interesse dei titoli: per i primi venti anni è previsto un interesse composto, mentre per l'ultimo decennio è previsto un importo fisso bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Sostiene che gli artt. 4 - 5 del predetto D.M. prevedevano che i suoi uffici fossero tenuti, nelle more di ricevere i nuovi moduli cartacei, ad emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli in loro possesso della precedente serie *“P”*. Pertanto, per l'emissione dei buoni della nuova serie *“Q”* aveva utilizzato i moduli della serie *“P”*, provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro degli stessi i timbri in conformità con quanto previsto dal citato D.M.

Precisa che l'art. 5 del D.M. prevedeva che sul retro dei titoli fosse apposto un timbro contenente l'indicazione dei *“nuovi tassi”*, e non anche l'indicazione dell'importo fisso bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno, in quanto il relativo rendimento rimaneva invariato, ovvero rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12%). Inoltre, tale norma faceva espresso riferimento solo ai *“nuovi tassi”* e non anche alle *“somme complessivamente dovute”*, derivanti dall'applicazione dei primi.

Ritiene di aver operato correttamente, avendo riconosciuto alla parte ricorrente quanto stabilito dagli artt. 4 - 5 del D.M. (richiama plurimi precedenti giurisprudenziali).

Nel caso in esame evidenzia che non poteva essersi generato alcun affidamento da parte dei sottoscrittori, in quanto gli stessi conoscevano *“tutti”* i rendimenti dei buoni, ovvero avrebbero potuto conoscerli utilizzando la normale diligenza.

Richiama la sentenza n. 13979/2007, SS.UU., della Suprema Corte, la quale aveva preso in esame una fattispecie diversa da quella in discorso, ovvero quella in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non valida, senza che fosse contenuta alcuna indicazione sul titolo in tal senso; in tale occasione, la Suprema Corte



aveva riconosciuto la prevalenza delle indicazioni riportate sui buoni, confermando la correttezza del suo operato nel caso in cui sul buono sia presente *“una stampigliatura con l’indicazione di una sigla diversa”*.

Richiama altresì la sentenza n. 3963/2019, SS.UU., della Suprema Corte, con cui era stata riaffermata la legittimità dell’impianto normativo che regola l’emissione dei buoni fruttiferi postali, ribadendo che la *“misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie”*, ai sensi del D.P.R. n. 156/73. Precisa di aver dato puntuale esecuzione alle prescrizioni contenute nel decreto istitutivo della serie in esame, avendo applicato i tassi di interesse ivi previsti e avendo posto in essere, pertanto, una condotta conforme a quanto affermato nella sentenza n. 3963/2019 (cita plurimi precedenti ABF e giurisprudenziali). Pertanto chiede di rigettare il ricorso, in quanto *“irricevibile e/o inammissibile e/o infondato”*.

Nelle repliche il ricorrente, in riferimento alla eccepita carenza di legittimazione ad agire, sostiene di aver dimostrato la sua qualità di erede mediante la presentazione delle relative dichiarazioni di successione.

In particolare, il buono in esame era intestato ai suoi genitori, con *“pari facoltà di rimborso”*. In data 18/10/1995 era deceduto suo padre ed era stata successivamente depositata presso l’ufficio territorialmente competente la relativa dichiarazione di successione, da cui si evince che gli unici eredi erano il ricorrente, la madre e la sorella; inoltre, in tale dichiarazione erano stati inclusi tutti i buoni fruttiferi postali cointestati e non ancora riscossi, ivi incluso quello in questione.

In data 25/12/2009 era deceduta la madre e anche in questo caso era stata espletata la pratica successoria, da cui risulta che gli unici eredi erano il ricorrente e la sorella. Inoltre, il titolo era stato riscosso il 18/2/2017 dai predetti coeredi, a dimostrazione del fatto che gli stessi avevano eseguito *“tutti gli adempimenti burocratici”* necessari per la liquidazione del buono, altrimenti l’intermediario non avrebbe potuto liquidare il titolo.

Sul merito della controversia, evidenza che l’intermediario non aveva rispettato quanto stabilito dal DM del 13/6/1986, in quanto sul retro del titolo sono presenti due timbri sovrapposti per il periodo dal 1° al 20° anno, ovvero uno recante i rendimenti della serie P/O, l’altro quelli della serie Q/P, senza che fosse depennato il timbro non più applicabile e lasciando intendere, stante la mancanza di qualsiasi modifica/integrazione/correzione per il periodo dal 21° al 30° anno, che l’intermediario avrebbe continuato a riconoscere in suo favore quanto stampigliato originariamente (cita Collegio di Milano, decisioni n. 1505/2020 e 1456/2020).

Quanto alla giurisprudenza richiamata dall’intermediario, evidenza che la sentenza della Cass. Civ., SS.UU., n. 3963/2019 si riferisce ad un caso in cui i buoni erano stati emessi antecedentemente rispetto al DM del 13/6/1986 e, pertanto, riguarda una fattispecie diversa da quella in esame. La medesima considerazione vale anche per la sentenza della Corte Cost. n. 26/2020, ugualmente richiamata dall’intermediario.

Richiama un orientamento dell’ABF secondo cui la misura dei nuovi tassi di interesse, corrispondenti a quelli della nuova serie Q/P, risulta stabilita solo fino al ventesimo anno; ne consegue che per il periodo successivo, l’intermediario non aveva diligentemente incorporato nel testo cartolare del titolo le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dello stesso, ingenerando nel sottoscrittore un affidamento in ordine al non mutamento dei tassi di interesse. Insiste pertanto nella domanda.

## DIRITTO

Preliminarmente, in relazione all’eccepita irricevibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire, il Collegio rileva che il



ricorrente ha versato in atti le due dichiarazioni di successione relative ai cointestatari del buono ed ha dunque prodotto evidenza della propria qualità di erede, insieme alla sorella. A tale proposito, il Collegio di Coordinamento, aderendo all'orientamento espresso dalle SS.UU. nella pronuncia n. 24657 del 28/11/2007, ha chiarito che: *“Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”* (decisione n. 27252/2018). Peraltro, il buono oggetto di ricorso è stato *illo tempore* liquidato in presenza di entrambi gli eredi.

Alla luce di tali rilievi il Collegio respinge l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire. Nel merito, la controversia attiene all'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso – tanto con riferimento agli interessi relativi agli anni dal 1° al 20°, quanto per quelli inerenti il terzo decennio – di un buono fruttifero della serie Q (emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie “O” sbarrata e due timbri, uno indicante la serie “P” e uno la serie “Q/P”.

Dall'esame documentale risulta che la tabella stampata sul retro del buono in questione presenta i tassi di rendimento della serie O; inoltre, vi sono due timbri di cui il primo (blu) riporta i tassi di rendimento della serie P/O, mentre un secondo timbro (rosso) riporta i tassi di rendimento della serie Q.

L'intermediario ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 che *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi”* e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Il Collegio ritiene condivisibile l'orientamento dei Collegi territoriali che depone nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposte, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

In caso di sovrapposizione di timbrature, la più recente posizione condivisa da tutti i Collegi è nel senso di ritenere comunque applicabili le condizioni della serie Q, indipendentemente dalla leggibilità dei timbri. Di conseguenza, il Collegio afferma la correttezza dell'operato dell'intermediario con riferimento ai rendimenti applicati dal 1° al 20° anno, sicché nessun ulteriore rimborso può essere riconosciuto relativamente a tale periodo.

Peraltro, nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio ritiene che in proposito debba essere accolta la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo; e ciò in linea con l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20.

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda della ricorrente, volta ad ottenere il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS